



# StayAleeve

Organizzazione di Volontariato

—

**ART. 1: denominazione e sede.** È costituita fra i presenti, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo settore”, in seguito denominato “CTS”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, un Ente del Terzo Settore non riconosciuto, apartitico e aconfessionale avente la seguente denominazione: “StayAleeve Organizzazione di Volontariato” (abbreviata “StayAleeve OdV” e in seguito denominata “OdV”). L’OdV ha sede legale nel Comune di Novara, in viale Giulio Cesare, 239. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma solo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**ART. 2: statuto.** L’OdV è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del CTS, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’OdV e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’OdV stessa. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’art. 12 delle preleggi al Codice civile.

**ART. 3: regolamento.** L’Assemblea ha il potere di deliberare un eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Detto regolamento non è parte integrante di questo statuto e la sua modifica non comporta la comunicazione agli organi di Stato.

**ART. 4: scopo, finalità e attività.** L’OdV non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, indicate alle lettere L e W dell’art. 5§1 del CTS. L’OdV può esercitare, a norma dell’art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. L’OdV può inoltre esercitare, a norma dell’art. 7 del CTS, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

**ART. 5: soci volontari.** I soci volontari (anche solamente “soci” o “volontari”) sono persone che, dopo l’avvenuta ammissione, per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’OdV, attività in favore della comunità e del bene comune. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall’OdV, a norma dell’art. 17 del CTS, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione (in seguito “OdA”). Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione – resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – purché non superino l’importo di 10,00 EUR giornalieri e 150,00 EUR mensili. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’OdV. L’OdV deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

**ART. 6: ammissione.** L’ammissione dei soci volontari all’OdV è deliberata dall’OdA su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l’OdA comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

**ART. 7: diritti degli associati.** I soci dell'OdV hanno i seguenti diritti:

- I. eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- II. essere informati sulle attività dell'OdV e controllarne l'andamento;
- III. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di Legge;
- IV. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- V. votare in Assemblea (ciascun associato ha diritto ad un voto).

**ART. 8: doveri degli associati.** I soci dell'OdV hanno i seguenti doveri:

- I. rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- II. svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- III. versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

**ART. 9: perdita della qualifica di socio.** La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Il socio può recedere dall'OdV mediante comunicazione scritta all'OdA o tacitamente, non pagando la quota annuale entro i termini stabiliti. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o dal regolamento può essere escluso dall'OdV: l'esclusione è deliberata dall'OdA con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, al quale è garantita la possibilità di appello all'Assemblea entro 30 giorni.

**ART. 10: organi sociali.** Sono organi dell'OdV l'Assemblea dei soci, l'Organo di amministrazione, il Presidente e il Vicario. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

**ART. 11: Assemblea.** L'Assemblea è composta dai soci dell'OdV ed è l'organo sovrano. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'OdV o, in sua assenza, dal Vicario, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, email o sms ai recapiti risultanti dal Libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'OdV o sul sito web istituzionale. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'OdA lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'OdV, in libera visione a tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria: è straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'OdV; è ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega, anche nella medesima giornata. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe. È ammessa l'espressione del voto in via elettronica o telefonica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'OdV con la presenza di almeno il 50% + 1 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

**ART. 12: compiti dell'Assemblea.** L'Assemblea:

- I. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'OdV;
- II. approva il bilancio di esercizio;
- III. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- IV. determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- V. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- VI. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- VII. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- VIII. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'OdV;
- IX. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

**ART. 13: Organo di amministrazione.** L'OdA governa l'OdV e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'OdA è formato da 3, 5 o 7 membri, eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 ed essi sono rieleggibili per 3 mandati. L'OdA è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti: nel caso in cui sia composto da soli tre membri, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Presidente dell'OdV è il Presidente dell'OdA ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

**ART. 14: Presidente e Vicario.** Il Presidente rappresenta legalmente l'OdV e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto l'OdA e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'OdA. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'OdA, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'OdA in merito all'attività compiuta. Il Vicario, nominato dal Presidente tra i membri dell'OdA, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

**ART. 15: tesserati.** I tesserati sono coloro che, condividendo i principi dell'OdV, decidono di sostenerla con almeno una donazione annuale dell'importo stabilito dall'Assemblea e, in cambio, ricevono una tessera fisica o virtuale. La condizione di tesserato non è in alcun modo assimilabile a quella di socio.

**ART. 16: risorse economiche.** Le risorse economiche dell'OdV sono costituite da:

- I. quote associative e tesseramenti;
- II. contributi pubblici e privati;
- III. donazioni e lasciti testamentari;
- IV. rendite patrimoniali;
- V. attività di raccolta fondi;
- VI. rimborsi da convenzioni;
- VII. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

**ART. 17: beni.** I beni dell'OdV sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'OdV e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'OdV sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti. Non necessitano di inventario i beni destinati alla vendita per raccolta fondi o per la propaganda.

**ART. 18: divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio.** L'OdV ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8§2 del CTS, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate – per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

**ART. 19: bilanci.** I documenti di bilancio dell'OdV sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del CTS e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall'OdA e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 31 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Negli stessi termini l'OdA redige anche il bilancio sociale nei casi e modi previsti dall'art. 14 del CTS.

**ART. 20: convenzioni.** Le convenzioni tra l'OdV e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del CTS sono deliberate dall'OdA che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'OdV, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'OdV.

**ART. 21: personale retribuito.** L'OdV può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del CTS. I rapporti tra l'OdV e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'OdV.

**ART. 22: responsabilità della organizzazione.** L'OdV risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

**ART. 23: devoluzione del patrimonio.** In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del CTS.

**ART. 24: disposizioni finali.** Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Dato a Novara, lì 16 aprile 2019.

---

Alessandro BUFFELLI  
*Presidente*

---

Vittoria AVOGADRO  
*Vicario*

---

Sara RECI

---

Alice Greta DI GREGORIO

---

Martina CHERUBINI

---

Luigi ANNUNZIATO

---

Teresa DEGRANDIS

#### TAVOLA DELLE REVISIONI

N. revisione	Data	Oggetto
00	19 settembre 2017	Statuto originale
01	16 aprile 2019 (attuale)	Adeguamento al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017